



Atto TOB20B

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 464/2017 Data 6/12/2017

N. Protocollo 102112/2017

Oggetto: e-distribuzione Spa.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di tratti di linea elettrica in comune
di Casale sul Sile.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda PLA-TV808 in data 23.09.2016 con la quale
e-distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia -
Distribuzione Territoriale Rete Triveneto ha chiesto
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei
seguenti tratti di linea elettrica:

- Spostamento di una porzione di linea MT a 20 kV aerea tra
le cabine esistenti acq. Fonte d'Argine e Via Colombo e
interramento di una porzione di linea MT in comune di
Casale sul Sile;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo



del Comune interessato dall'intervento nessuna opposizione
od osservazione è stata presentata da parte di Enti o
privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.
06.09.1991 n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,
mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Ente Parco Regionale del Fiume Sile;

b) Comune di Casale sul Sile;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente di
procedere nell'iter istruttorio della domanda
indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,
qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le
modalità di legge;

- che e-distribuzione Spa, con dichiarazione in data
8.08.2017, si è obbligata ad accettare le condizioni
imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti
interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e
dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

- che e-distribuzione Spa, con nota in data 8.08.2017, ha
inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di
incidenza ai sensi della DGRV n. 2299 del 09.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata
del piano tecnico delle opere relative;



- che il Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-Ve, con nota prot. n. ITV/III/16158/MF in data 27.10.2016 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Casale sul Sile ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, nella riunione in data 22.09.2017, preso atto della valutazione espressa dal tecnico in merito alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei tratti di linea elettrica in comune di Casale sul Sile, subordinatamente all'osservanza da parte del richiedente delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot n.84044/2017 in data 4.10.2017 è stato richiesto il parere di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.



42/2004 alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775;

VISTA la L. 06.12.1962 n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965 n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTI la L. 28.06.1986 n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36;

VISTI il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTO il D.P.C.M. 12/12/2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991 n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993 n. 27;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001 n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;



RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs. 152/2006, parte IV;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - e-distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto - è autorizzata a costruire ed esercire i tratti di linea elettrica in comune di Casale sul Sile, come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA-TV808 in data 23.09.2016, subordinatamente all'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi ai tratti in comune di Casale sul Sile sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12/12/2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, considerato che, data la tipologia dell'intervento, che comunque non andrà ad incidere sui valori paesaggistici presenti nel contesto, lo stesso risulta complessivamente migliorativo a seguito



della demolizione del tratto di linea aerea a bassa tensione.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986 n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991 n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche



durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - e-distribuzione Spa è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di e-distribuzione Spa.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni